



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____)

Il Responsabile Ufficio Tecnico
Arch. Sabrina Grossi



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 4
Art. 2 - Normativa di riferimento	pag. 5
Art. 3 - Definizioni	pag. 7
Art. 4 - Tecnico Competente in Acustica	pag. 14

TITOLO II - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 5 - Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi	pag. 15
Art. 6 - Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera	pag. 16
6.1 - Procedura	pag. 17
Art. 7 - Infrastrutture e luoghi destinati ad attività produttive, sportive e ricreative	pag. 18
7.1 - Procedura	pag. 19
Art. 8 - Insediamenti sensibili	pag. 21
8.1 - Procedura	pag. 22
Art. 9 - Realizzazione ed utilizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali – Esercizio di attività produttive	pag. 23
9.1 - Procedura in caso di rispetto dei valori limite di emissione	pag. 24
9.2 - Procedura in caso di superamento dei valori limite di emissione	pag. 26
9.2.1 - Compilazione della domanda	pag. 26
9.2.2 - Documentazione da allegare alla domanda	pag. 27
9.2.3 - Presentazione e ricevimento della domanda – Conduzione del procedimento	pag. 28
9.3 - Attività già in esercizio e regime transitorio	pag. 29
Art. 10 - Attività Rumorose Temporanee (ART)	pag. 30
10.1 - Procedura	pag. 30
10.1.1 - Compilazione della domanda	pag. 30
10.1.2 - Documentazione da allegare alla domanda	pag. 31
10.1.3 - Presentazione e ricevimento della domanda – Conduzione del procedimento	pag. 32
10.2 - Cantieri temporanei e/o mobili – Ulteriori prescrizioni	pag. 35
10.3 - Manifestazioni e/o spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico - Ulteriori prescrizioni	pag. 36
Art. 11 - Svolgimento di attività motoristiche	pag. 37
Art. 12 - Emissioni sonore prodotte dai veicoli	pag. 37
Art. 13 - Macchine ed attrezzature	pag. 38
13.1 - Macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto	pag. 38
13.2 - Altre macchine ed attrezzature	pag. 39
Art. 14 - Piani di risanamento acustico	pag. 40
14.1 - Piani di risanamento acustico comunali	pag. 40
14.2 - Altri Piani di risanamento acustico	pag. 40



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 15 - Modulistica	pag. 41
Art. 16 - Controlli	pag. 42
Art. 17 - Avvio dei procedimenti d'ufficio	pag. 42
Art. 18 - Sanzioni amministrative	pag. 42
Art. 19 - Entrata in vigore	pag. 43

ALLEGATI

- Domanda di nulla-osta
- Domanda di autorizzazione per Attività Rumorosa Temporanea (ART)
- Attestazione di avvenuto pagamento della marca da bollo da apporre sulla domanda (Allegato A4.1)
- Attestazione di avvenuto pagamento della marca da bollo da apporre sul provvedimento finale (Allegato A4.2)



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento ha per oggetto la realizzazione e l'esercizio di tutte quelle, rispettivamente, opere ed attività che possono dare origine ad emissioni sonore, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento acustico e di tutelare la popolazione potenzialmente esposta.

Il Regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare in materia adottata dal Comune.

2. Il Regolamento è redatto, sulla base dei riferimenti normativi vigenti, in attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, comma 1, let. e), della L n. 447/1995, dell'art. 110, comma 1, let. b), della LR n. 14/1999, e dell'art. 5, comma 1, let. d), della LR n. 18/2001, al fine di uniformare, omogeneizzare e semplificare gli adempimenti per l'utenza e l'attività istruttoria dell'Ufficio comunale preposto alla gestione delle relative procedure.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

4. Nell'esercizio di ogni attività devono essere rispettati i valori limite, caso per caso applicabili, fissati dalle norme vigenti in materia, fatte salve le eccezioni e le deroghe espressamente previste.

5. Sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento le fonti di rumore non aventi origine da attività propriamente dette, comunque arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e rumori disordinati, strepiti di animali, uso di strumenti sonori per diletto personale, ecc..

6. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L n. 447/1995, restano altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento, oltre che delle norme in materia di inquinamento acustico, le aree esclusivamente interessate da installazioni militari e le attività delle Forze armate, per le quali si procederà, ai fini della prevenzione e del contenimento acustico, mediante specifici accordi curati dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della L n. 898/1976. Dopo la eventuale dismissione, le suddette aree verranno classificate in base alle previsioni della Classificazione Acustica.

7. È fatta salva ed impregiudicata l'applicazione degli articoli 659 (*"disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"*) e 660 (*"molestia o disturbo alle persone"*) del Codice penale, e dell'art. 844 (*"immissioni"*) del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del DL n. 208/2008, convertito in L n. 13/2009, nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche ex art. 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

Articolo 2 Normativa di riferimento

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le disposizioni di cui alle seguenti norme.
 -) Codice civile (CC):
 - art. 844 – Immissioni
 -) Codice penale (CP):
 - art. 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
 - art. 660 – Molestia o disturbo alle persone
 -) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 01 marzo 1991 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
 -) Decreto Legislativo (DLgs) 27 gennaio 1992 n. 134 - Rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici
 -) DLgs 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo codice della strada
 -) Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
 -) Legge (L) 26 ottobre 1995 n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico
 -) Decreto del Ministero dell'Ambiente (DM) 11 dicembre 1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
 -) DM 31 ottobre 1997 – Metodologia di misura del rumore aeroportuale
 -) DPCM 14 novembre 1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
 -) DPCM 05 dicembre 1997 integrato con nota di chiarimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 13/08/2010 prot. n. 20117 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
 -) DPR 11 dicembre 1997 n. 496 - Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili
 -) DM 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
 -) DPR 18 novembre 1998 n. 459 - Regolamento recante norme ... in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
 -) DPCM 16 aprile 1999 n. 215 – Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
 -) Legge Regionale (LR) 06 agosto 1999 n. 14 – Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo
 -) DM 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
 -) DPR 03 aprile 2001 n. 304 - Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche ...
 -) LR 03 agosto 2001 n. 18 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio ...
 -) DLgs 04 settembre 2002 n. 262 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
 -) DPR 30 marzo 2004 n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare ...



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

-) Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT) 06 settembre 2004, integrata con Parere del Consiglio di Stato del 03 settembre 2008 n. 200700831 - Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali
-) DLgs 19 agosto 2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
-) Decreto Legge (DL) 30 dicembre 2008 n. 208, convertito in L 27 febbraio 2009 n. 13 – Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente
-) L 07 luglio 2009 n. 88 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
-) DL 13 maggio 2011 n. 70, convertito in L 12 luglio 2011 n. 106 – Prime disposizioni urgenti per l'economia
-) DPR 19 ottobre 2011 n. 227 – Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese ...
-) DLgs 17 febbraio 2017 n. 41 – Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE ...
-) DLgs 17 febbraio 2017 n. 42 – Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, ...
-) Determinazione Regionale (DetReg) 15 gennaio 2018 n. G00337 – Disposizioni in materia di armonizzazione normativa ... circa i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti necessari al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica e dei relativi adempimenti comunque connessi
-) DetReg 07 marzo 2019 n. G02607 – Modifiche alla determinazione numero G00337 del 15/01/2018 ...
-) Decreto MATTM 15 aprile 2019 n. 105 – Disciplina dei contenuti della relazione quinquennale sullo stato acustico del Comune ai sensi dell'art. 7, comma 5, della L n. 447/1995 ...
-) Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) 01 giugno 2022 – Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico

2. Sotto il profilo generale di carattere esclusivamente amministrativo si applicano altresì le disposizioni di cui alle presenti norme:

-) DPR 26 ottobre 1972 n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo)
-) L 07 agosto 1990 n. 241 (disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso)
-) DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (disposizioni in materia di documentazione amministrativa)
-) DLgs 30 marzo 2001 n. 165 (disposizioni in materia di divieto di conferimento di incarico professionale in determinate situazioni)
-) DLgs 30 giugno 2003 n. 196 (disposizioni in materia di protezione dei dati personali)
-) DLgs 07 marzo 2005 n. 82 e relative norme di collegamento (disposizioni in materia di amministrazione digitale)
-) Codice civile – articoli vari (disposizioni in materia di procura speciale)

3. Si intendono automaticamente applicate tutte le ulteriori norme disciplinanti la materia oggetto del presente Regolamento che dovessero entrare in vigore successivamente alla sua approvazione.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

4. Analogamente, si intendono automaticamente disapplicate le parti del Regolamento eventualmente in contrasto con le norme successivamente entrate in vigore.

5. Laddove le nuove norme o la disapplicazione di talune parti del Regolamento dovessero far sorgere vuoti o dubbi disciplinari si procederà all'aggiornamento del presente Regolamento.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni.

-) **Ambiente abitativo** (*L n. 447/1995 - art. 2, comma 1, let. b*): ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al DLgs n. 81/2008, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

-) **Attività Rumorosa Temporanea (ART)** (*LR n. 18/2001 - art. 17, comma 1*): attività limitata nel tempo che utilizza macchinari od impianti rumorosi; rientrano in tale definizione, tra l'altro, i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, le discoteche all'aperto, i cinema all'aperto, i piano bar all'aperto, le attività all'interno di impianti sportivi (escluse quelle organizzate e/o svolte con continuità dai titolari delle attività o dai gestori degli impianti).

-) **Classificazione Acustica (CA)**: la classificazione del territorio comunale nelle zone previste dalla Tabella A allegata al DPCM 14/11/1997 per l'applicazione dei valori di cui all'art. 1, comma 1, del DPCM stesso.

-) **Clima Acustico** (*L n. 447/1995 - art. 19, comma 1*): l'insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area.

-) **Fattore correttivo (Ki)** (*DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 15*): correzione introdotta per tener conto della presenza di rumore con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, il cui valore è il seguente:

presenza di rumore con componenti impulsive: $K_I = + 3 \text{ dB}$

presenza di rumore con componenti tonali: $K_T = + 3 \text{ dB}$

presenza di rumore con componenti di bassa frequenza: $K_B = + 3 \text{ dB}$

Il Fattore correttivo non si applica alle infrastrutture dei trasporti.

-) **Impianto a ciclo produttivo continuo** (*DM 11/12/1996 - art. 2, comma 1*):

a) impianto di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto, o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

b) impianto il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

-) **Impianto a ciclo produttivo continuo esistente** (DM 11/12/1996 - art. 2, comma 1): quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del DM (19/03/1997).

-) **Inquinamento acustico** (L n. 447/1995 - art. 2, comma 1, let. a): l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

-) **Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" - Leq(A) oppure LAeq** (DPCM 01/03/1991 - Allegato A, punto 8) (DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 8): parametro fisico adottato per la misura del rumore; espresso in dB(A).

-) **Livello dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A" (LPA)** (DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 6): esprime il valore efficace in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A"; espresso in dB(A).

con costante di tempo "slow": L_{AS}

con costante di tempo "fast": L_{AF}

con costante di tempo "impulse": L_{AI}

-) **Livello dei valori massimi di pressione sonora ponderata "A" (LPAmax)** (DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 7): esprime il valore massimo in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A"; espresso in dB(A).

con costante di tempo "slow": L_{ASmax}

con costante di tempo "fast": L_{AFmax}

con costante di tempo "impulse": L_{AImax}

-) **Livello di emissione – Leq(A)** (DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 14): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" dovuto alla sorgente specifica; espresso in dB(A).

È il parametro che si confronta con il Valore limite di emissione.

-) **Livello di potenza sonora (Lw)**: rappresenta la potenza trasmessa sotto forma di suono (W) in rapporto ad una potenza di riferimento (W₀); espresso in Decibel (dB).

$$L_w = 10 \log (W/W_0) \text{ dB}$$

$$W_0 = 10^{-12} \text{ Watt}$$

-) **Livello di pressione sonora (Lp)** (DPCM 01/03/1991 - Allegato A, punto 7): esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro (P) in rapporto ad una pressione sonora di riferimento (nell'aria) (P₀); espresso mediante la scala logaritmica dei decibel (dB).

$$L_p = 10 \log (P/P_0)^2 \text{ dB} = 20 \log (P/P_0) \text{ dB}$$

$$P_0 = 20 \times 10^{-6} \text{ Pa}$$

soglia dell'udito (limite inferiore): L_p = 0 dB

soglia del dolore (limite superiore): L_p = 134 dB



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

-) **Livello di rumore ambientale (La)** (DPCM 01/03/1991 - Allegato A, punto 4) (DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 11): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo; espresso in dB(A).

Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e di quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona.

È il parametro che si confronta con il Valore limite di immissione.

Per la verifica del rispetto del Valore limite assoluto di immissione è riferito a Tr;

Per la verifica del rispetto del Valore limite differenziale di immissione è riferito a Tm.

-) **Livello di rumore residuo (Lr)** (DPCM 01/03/1991 - Allegato A, punto 3) (DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 12): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti; espresso in dB(A).

Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del Livello di rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

-) **Livello di rumore differenziale (Ld)** (DPCM 01/03/1991 - Allegato A, punto 9) (DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 13): differenza tra il Livello di rumore ambientale ed il Livello di rumore residuo; espresso in dB(A).

$$Ld = La - Lr$$

Si misura esclusivamente all’interno dell’ambiente abitativo e non in ambiente esterno.

È il parametro che si confronta con il Valore limite differenziale di immissione.

-) **Potenza sonora (W)**: è la capacità di qualsiasi sorgente sonora di produrre rumore; espressa in Watt (W).

-) **Pressione sonora (P)**: è l’ampiezza dell’onda sonora; espressa in Pascal (Pa).

soglia dell’udito (limite inferiore): $P = 0,00002 \text{ Pa} = 20 \times 10^{-6} \text{ Pa}$

soglia del dolore (limite superiore): $P = 100 \text{ Pa}$

-) **Rumore** (DPCM 01/03/1991 – Allegato A, punto 2): qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente.

-) **Rumore a tempo parziale** (DPCM 01/03/1991 - Allegato B, punto 8) (DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 16): emissione sonora persistente per un tempo totale non superiore a 1 h.

In presenza di rumore a tempo parziale, il Livello di rumore ambientale (La) deve essere diminuito come segue:

Se $0' < \text{tempo parziale} < 15'$ → - 5 dB(A)

Se $15' \leq \text{tempo parziale} \leq 60'$ → - 3 dB(A)

Si applica esclusivamente nell’ambito del Tr diurno.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

-) **Rumore con componenti impulsive** (DPCM 01/03/1991 - Allegato A, punto 10): emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Se si rileva la presenza delle componenti nel rumore ambientale, la verifica della eventuale presenza delle stesse va effettuata anche nel rumore residuo.

-) **Rumore con componenti tonali** (DPCM 01/03/1991 - Allegato A, punto 12): emissione sonora nella quale siano evidenziabili suoni chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili corrispondenti a un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava.

Se si rileva la presenza delle componenti nel rumore ambientale, la verifica della eventuale presenza delle stesse va effettuata anche nel rumore residuo.

-) **Sorgente sonora** (DPCM 01/03/1991 - Allegato A, punto 5): qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

-) **Sorgente sonora fissa** (L n. 447/1995 - art. 2, comma 1, let. c): gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

-) **Sorgenti sonora mobile** (L n. 447/1995 - art. 2, comma 1, let. d): tutte le sorgenti non comprese nella definizione di sorgenti sonore fisse.

-) **Sorgente sonora specifica** (L n. 447/1995 - art. 2, comma 1, let. d-bis) (DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 1): sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al Livello di rumore ambientale.

-) **Tempo di misura (Tm)** (DPCM 01/03/1991 - Allegato A, punto 14) (DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 5): periodo di tempo, compreso entro il To, determinato in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

-) **Tempo di osservazione (To)** (DPCM 01/03/1991 - Allegato A, punto 13) (DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 4): periodo di tempo, compreso entro uno dei due Tr, nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare, durante il quale l'operatore effettua dunque il controllo e la verifica.

-) **Tempo di riferimento (Tr)** (DPCM 01/03/1991 - Allegato A, punto 11) (DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 3): parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore, ovvero il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure.

Si individuano il **periodo diurno** (intervallo di tempo **compreso tra le 06:00 e le 22:00**) ed il **periodo notturno** (intervallo di tempo **compreso tra le 22:00 e le 06:00**).



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

-) **Tempo a lungo termine (T_L)** (DM 16/03/1998 - Allegato A, punto 2): insieme sufficientemente ampio di Tr all'interno del quale si valuta il Valore di attenzione; la durata è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

-) **Valore di attenzione - Leq(A)** (L n. 447/1995 - art. 2, comma 1, let. g) (DPCM 14/11/1997 – art. 6, comma 1): è il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classe acustica di appartenenza della zona da proteggere, riferito al tempo a lungo termine (TL), il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'art. 9 della L. n. 447/1995 (ordinanze contingibili e urgenti).

La determinazione numerica di cui al DPCM 14/11/1997 è da intendersi superata a seguito della modifica della definizione (di cui all'art. 2 della L n. 447/1995) operata dal DLgs n. 42/2017. Il parametro risulta dunque attualmente non applicabile in quanto non ancora numericamente definito.

-) **Valore di qualità - Leq(A)** (L n. 447/1995 - art. 2, comma 1, let. h) (DPCM 14/11/1997 – art. 7, comma 1): è il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. n. 447/1995. Il valore di qualità è quello indicato nella Tabella D allegata al DPCM 14/11/1997, come di seguito riportata:

Tabella D

classi di destinazione d'uso del territorio		Tempo di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tale valore è determinato in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

Tale valore non si applica alle infrastrutture stradali e ferroviarie (comprese le linee metropolitane di superficie), marittime ed aeroportuali.

Ai sensi dell'art. 8 del DPCM 14/11/1997, nelle more dell'adozione della CA, in luogo dei sopra indicati valori si applicano esclusivamente i limiti di accettabilità indicati nella Tabella di cui all'art. 6 del DPCM 01/03/1991, come di seguito riportata:

Tabella art. 6

classi del territorio		Tempo di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
	Tutto il territorio nazionale	70	60
	Zona A (DM n. 1444/1968)	65	55
	Zona B (DM n. 1444/1968)	60	50
	Zona esclusivamente industriale	70	70

-) **Valore limite di emissione – Leq(A)** (L n. 447/1995 - art. 2, comma 1, let. e): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tale valore è determinato in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DPCM 14/11/1997, i valori limite di emissione sono riferiti alle **sorgenti fisse** ed alle **sorgenti mobili**; il successivo comma 3 dispone che i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Il valore limite di emissione è riferito ad una singola sorgente, si applica esclusivamente in ambiente esterno, viene valutato sull'intero Tr (indipendentemente dalla durata di attivazione della sorgente) in prossimità della sorgente stessa e comunque in corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità (effettivamente fruiti e non potenzialmente fruibili).

Ai sensi dell'art. 8 del DPCM 14/11/1997, nelle more dell'adozione della CA, in luogo dei sopra indicati valori si applicano esclusivamente i limiti di accettabilità indicati nella Tabella di cui all'art. 6 del DPCM 01/03/1991, come di seguito riportata:

Tabella art. 6

classi del territorio	Tempo di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (DM n. 1444/1968)	65	55
Zona B (DM n. 1444/1968)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

-) **Valori limite di emissione delle sorgenti fisse - Leq(A)** (DPCM 14/11/1997 – art. 2, comma 2): sono quelli indicati nella Tabella B allegata al DPCM 14/11/1997, come di seguito riportata:

Tabella B

classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tali valori sono validi fino all'emanazione della specifica norma UNI, fatti salvi eventuali diversi valori stabiliti per specifiche sorgenti da apposite norme, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse (sorgenti fisse) circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

Tale valore non si applica alle infrastrutture stradali e ferroviarie (comprese le linee metropolitane di superficie), marittime ed aeroportuali.

Per il materiale rotabile di nuova costruzione delle infrastrutture ferroviarie, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del DPR n. 459/1998.

-) **Valori limite di emissione delle sorgenti mobili, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti fisse laddove previsto – Leq(A)** (DPCM 14/11/1997 – art. 2, comma 4): sono regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

-) **Valore limite di immissione - Leq(A)** (L n. 447/1995 - art. 2, comma 1, let. f): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Tale valore è determinato in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

Il valore limite di immissione si distingue in **valore limite assoluto**, determinato con riferimento al livello di rumore ambientale misurato in ambiente esterno, ed in **valore limite differenziale**,



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

determinato con riferimento alla differenza tra il livello di rumore ambientale ed il livello di rumore residuo misurati in ambiente abitativo.

-) **Valore limite assoluto di immissione - Leq(A)** (DPCM 14/11/1997 – art. 3, comma 1): è riferito al **rumore immesso nell'ambiente esterno** dall'insieme di tutte le sorgenti ed è quello indicato nella Tabella C allegata al DPCM 14/11/1997, come di seguito riportata:

Tabella C

classi di destinazione d'uso del territorio		Tempo di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Ai sensi dell'art. 8 del DPCM 14/11/1997, nelle more dell'adozione della CA, in luogo dei sopra indicati valori si applicano esclusivamente i limiti di accettabilità indicati nella Tabella di cui all'art. 6 del DPCM 01/03/1991, come di seguito riportata:

Tabella art. 6

classi del territorio		Tempo di riferimento	
		diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
	Tutto il territorio nazionale	70	60
	Zona A (DM n. 1444/1968)	65	55
	Zona B (DM n. 1444/1968)	60	50
	Zona esclusivamente industriale	70	70

Per le sorgenti costituite da infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali, da autodromi, da piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti ed imbarcazioni di qualsiasi natura, da nuove localizzazioni aeroportuali, tali valori non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi, mentre all'esterno delle fasce le sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti. Per ogni altro tipo di sorgenti sonore tali valori si applicano anche all'interno delle fasce.

Per le infrastrutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto ≤ 200 Km/h, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 459/1998.

Per le infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione con velocità di progetto >200 Km/h, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR n. 459/1998.

Per le infrastrutture stradali esistenti, per il loro ampliamento in sede, per le nuove infrastrutture stradali in affiancamento a quelle esistenti, per le loro varianti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR n. 142/2004.

Per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR n. 142/2004.

-) **Valore limite differenziale di immissione - Leq(A)** (DPCM 14/11/1997 – art. 4, comma 1): è riferito al **rumore immesso all'interno dell'ambiente abitativo**, determinato come differenza tra livello di rumore ambientale e livello di rumore residuo ($L_a - L_r$), ed è pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tale valore, e quindi il criterio differenziale, non si applica nei seguenti casi:

- all'interno delle aree di classe VI (in vigenza di CA);



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

- all'interno delle Zone esclusivamente industriali di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 01/03/1991 (in assenza di CA);
- per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti, quando sono rispettati i valori limite assoluti di immissione;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte (all'interno dell'ambiente abitativo) sia inferiore a 50 dB (A) durante il periodo diurno (ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile);
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte (all'interno dell'ambiente abitativo) sia inferiore a 40 dB (A) durante il periodo notturno (ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile);
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse (all'interno dell'ambiente abitativo) sia inferiore a 35 dB (A) durante il periodo diurno (ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile);
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse (all'interno dell'ambiente abitativo) sia inferiore a 25 dB (A) durante il periodo notturno (ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile);
- se la sorgente sonora disturbante è costituita da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile (*queste ultime due aggiunte dall'art. 25, comma 11-quater, della L n. 98/2013*) ovvero da autodromi e piste motoristiche di prova e per attività sportive;
- se la sorgente sonora disturbante è riconducibile ad attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- se la sorgente sonora disturbante è costituita da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

-) **Valore limite di immissione specifico - Leq(A)** (L n. 447/1995 - art. 2, comma 1, let. h-bis): è il valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Tale valore è determinato in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere; vale inoltre quanto altro previsto all'art. 2, comma 2, della L n. 447/1995.

Attualmente non applicabile in quanto non ancora numericamente definito con apposito decreto.

Articolo 4 Tecnico Competente in Acustica

1. Il **Tecnico Competente in Acustica (TCA)** è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo (L. n. 447/1995 - art. 2, comma 6) (LR n. 18/2001 - art. 20, comma 1).

2. La professione di TCA può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'art. 21 del DLgs n. 42/2017.

Le modalità di iscrizione, oltre che la gestione dell'elenco, sono disciplinati dagli artt. 20 e seguenti del DLgs n. 42/2017 e dalla DetReg n. G02607/2019.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

L'elenco, costantemente aggiornato, è consultabile sulla piattaforma ENTECA (Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica) sviluppata da ISPRA su richiesta e a supporto del Ministero.

3. Ai sensi dell'art. 20 della LR n. 18/2001, il TCA sottoscrive tutta la documentazione tecnica prevista dalla L n. 447/1995 e dalla LR n. 18/2001.

4. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

5. Le misurazioni devono essere eseguite con la strumentazione e secondo le modalità indicate nell'Allegato B al DPCM 01/03/1991 e nel DM 16/03/1998, oltre che nelle norme specifiche di volta in volta applicabili.

TITOLO II VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Articolo 5

Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

1. Ai sensi dell'art. 2 del DPCM n. 215/1999, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore all'interno dei seguenti luoghi (in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto):

- a) luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione;
- b) pubblici esercizi ove vengono utilizzati impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora.

sono fissati i seguenti valori limite (riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico):

- livello dei valori massimi di pressione sonora ponderata "A" con costante di tempo slow (L_{ASmax}): 102 dB(A)
- livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" (L_{Aeq}): 95 dB(A)

2. Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 215/1999, il gestore dei luoghi di cui alle sopra riportate lett. a) e b) è tenuto a verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, in fase di primo avvio degli impianti e dopo ogni modifica o riparazione degli stessi, secondo le modalità indicate agli artt. 4, 5 e 6 del DPCM n. 215/1999.

Il soggetto, diverso dal gestore, che utilizza autonomamente gli impianti elettroacustici in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde in solido con il gestore della eventuale violazione degli obblighi di legge.

3. La verifica è effettuata per mezzo di una Relazione Tecnica (RT) redatta da un TCA e di una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DiSAN), resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, come disciplinato dagli artt. 4-5-6 del DPCM n. 215/1999.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

La RT e la DiSAN sono conservate presso il locale ove viene svolta l'attività per essere esibite su richiesta dell'Autorità preposta al controllo.

4. Le disposizioni di cui al DPCM n. 215/1999 non si applicano alle Attività Rumorose Temporanee autorizzate ai sensi dell'art. 17 della LR n. 18/2001 e disciplinate dall'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 6

Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera

1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, le grandezze che determinano i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera (partizioni orizzontali e verticali), ivi compresi i servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) e discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria), devono rispettare i valori limite individuati dall'art. 3 del DPCM 05/12/1997 ed indicati nella Tabella B allegata al decreto medesimo, come di seguito riportata:

Tabella B

Categoria edifici	Parametri				
	R_w	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,W}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
D	55	45	58	35	25
A - C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B - F - G	50	42	55	35	35

dove:

- la categoria degli edifici (in relazione agli ambienti abitativi) è individuata all'art. 2 del DPCM 05/12/1997 ed indicata nella Tabella A allegata al decreto medesimo, come di seguito riportata:

Tabella A

Categoria	Descrizione
A	edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili
C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

- le grandezze (o parametri) che determinano i requisiti acustici sono definite nella Tabella B allegata al DPCM 05/12/1997; nell'Allegato A al decreto medesimo vengono individuati i metodi di calcolo e di misurazione delle suddette grandezze.

2. L'indice del potere fonoisolante apparente (R_w) è da intendersi riferito a partizioni (verticali) tra unità immobiliari diverse.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

3. Per il Tempo di riverberazione (T) negli edifici adibiti ad attività scolastiche si deve far riferimento ai limiti stabiliti dal DM 18/12/1975.

4. Il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici costituisce presupposto per la dichiarazione di sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità di cui all'art. 24, comma 1, del DPR n. 380/2001, al fine dell'acquisizione dell'agibilità tramite segnalazione certificata ai sensi del sopra richiamato art. 24.

5. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L n. 88/2009, la disciplina di cui al DPCM 05/12/1997 non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un TCA.

6.1 - Procedura

1. In sede di richiesta del titolo edilizio, ovvero di approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche, per la realizzazione degli edifici di cui alla Tabella A allegata al DPCM 05/12/1997, per la esecuzione di varianti agli stessi, oppure ancora per la esecuzione autonoma di loro componenti o di impianti tecnologici a funzionamento continuo e discontinuo, deve essere prodotta come parte integrante del progetto, a cura del titolare dell'intervento:

-) **Documentazione Tecnica Acustica (DTA)**, completa di relazione descrittiva, elaborati grafici, capitolato prestazionale e schede tecniche dei materiali/prodotti da utilizzare, dalla quale risulti il rispetto dei parametri di cui alla Tabella B allegata al DPCM 05/12/1997; tutta la DTA (con esclusione delle schede tecniche), deve essere redatta e firmata digitalmente da un TCA e deve inoltre riportare nominativo/denominazione del titolare dell'intervento.
-) **Attestazione di avvenuto pagamento** a favore del Comune dell'importo determinato con separato atto della Giunta comunale, con causale "Diritti istruttoria verifica Documentazione Tecnica Acustica" e con indicazione del nominativo/denominazione del titolare dell'intervento, effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA (bollettino ccp o bonifico, secondo le indicazioni fornite dal Comune, nelle more della operatività della piattaforma Pago PA); l'esonero dal versamento dei diritti di istruttoria vale solamente nel caso in cui il titolare dell'intervento sia il Comune stesso. La mancanza dell'attestazione di pagamento costituisce causa di improcedibilità.

2. La procedura di verifica della DTA costituisce un sub-procedimento nell'ambito del procedimento principale di rilascio del titolo edilizio ovvero di approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche. Alla procedura si applicano le disposizioni di cui alla L n. 241/1990.

3. Una volta ricevuto il progetto, lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) ovvero lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune trasmette la DTA e l'attestazione di avvenuto pagamento, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del sub-procedimento di verifica in materia acustica. La verifica deve essere effettuata da un TCA (soggetto diverso da quello che ha redatto la DTA).



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

4. Durante l'istruttoria possono essere richieste, una sola volta, integrazioni e/o chiarimenti. Il sub-procedimento si conclude con il rilascio, da parte dell'Area/Settore/Servizio competente, di una attestazione di verifica con esito positivo o negativo della DTA. L'attestazione è inviata al SUE/SUAP per il prosieguo del procedimento principale.

La formazione del titolo edilizio, ovvero l'approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche, restano subordinati al rilascio dell'attestazione di verifica con esito positivo.

A seguito della eventuale verifica con esito negativo potrà comunque essere presentata una nuova DTA, con correlata nuova attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria, sempre nell'ambito del procedimento principale di natura edilizia, dando avvio ad un nuovo sub-procedimento in materia acustica finalizzato all'ottenimento dell'attestazione di verifica con esito positivo.

5. Laddove il titolo edilizio, o l'approvazione del progetto esecutivo, dovesse intervenire a conclusione dei lavori di una Conferenza di servizi indetta ai sensi della L n. 241/1990, la verifica viene effettuata nel corso dei lavori della Conferenza e, se favorevole, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sostituisce la prevista attestazione di verifica con esito positivo, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della L n. 241/1990.

6. Entro 30 gg dalla data di redazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), il titolare dell'intervento presenta al SUE/SUAP una asseverazione, resa da un TCA ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta l'avvenuta esecuzione dei lavori in conformità alla DTA verificata positivamente e la conferma del rispetto dei parametri di cui alla Tabella B allegata al DPCM 05/12/1997.

Il SUE/SUAP trasmette l'asseverazione, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica ai fini dell'attività di controllo.

7. La procedura si applica anche in caso di esecuzione di varianti e/o di successive modifiche alle opere già esistenti, con caratteristiche tali da comportare variazioni in rapporto agli effetti in materia di inquinamento acustico.

In caso contrario la procedura non si applica e la DTA è sostituita da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DiSAN), resa da un TCA ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale viene attestata la sussistenza della suddetta condizione, e non necessita il versamento dei diritti di istruttoria.

Il SUE/SUAP trasmette comunque la DiSAN, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica ai fini dell'attività di controllo.

8. In caso di opere pubbliche, in luogo del SUE/SUAP deve intendersi operante l'Area/Settore/Servizio del Comune competente per l'attuazione dell'intervento.

Art. 7

Infrastrutture e luoghi destinati ad attività produttive, sportive e ricreative



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L n. 447/1995, in sede di richiesta del titolo edilizio, ovvero di approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche, per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al DLgs n. 285/1992;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

deve essere prodotta come parte integrante del progetto una **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (DoPImA)** riferita all'esercizio dell'attività connessa alle suddette opere.

2. Qualora le suddette opere siano sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 del DLgs n. 152/2006, la DoPImA deve essere presentata nell'ambito di tale procedura.

3. Per le opere di cui alle lett. a), b) e f) vale inoltre quanto disposto all'art. 8, comma 2-bis, della L n. 447/1995.

Per le opere di cui alla let. a) vale altresì quanto disposto all'art. 18, comma 2, della LR n. 18/2001.

4. Non sussiste l'obbligo di presentazione della DoPImA in caso di realizzazione, potenziamento o modifica delle opere destinate alle attività di cui all'Allegato B al DPR n. 227/2011, definite "attività a bassa rumorosità", fatta eccezione nei casi previsti all'art. 4, comma 1, del DPR medesimo.

5. Per le strutture di cui alle lett. c), d) ed e), per potenziamento o modifica si intende anche la semplice sostituzione od introduzione di nuovi macchinari od apparecchiature che costituiscono sorgenti sonore con caratteristiche tali da comportare variazioni in rapporto agli effetti in materia di inquinamento acustico, rispetto alla situazione precedente.

7.1 - Procedura

1. In sede di richiesta del titolo edilizio, ovvero di approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche, per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere di cui all'art. 8, comma 2, della L n. 447/1995, deve essere prodotta come parte integrante del progetto, a cura del titolare dell'intervento:

-) **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (DoPImA)** riferita all'esercizio dell'attività connessa alle suddette opere, completa di quanto indicato all'art. 18, comma 1, della LR n. 18/2001; la DoPImA deve essere redatta e firmata digitalmente da un TCA e deve inoltre riportare nominativo/denominazione del titolare dell'intervento.
-) **Attestazione di avvenuto pagamento** a favore del Comune dell'importo determinato con separato atto della Giunta comunale, con causale "Diritti istruttoria verifica Documentazione di Previsione di Impatto Acustico" e con indicazione del nominativo/denominazione del



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

titolare dell'intervento, effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA (bollettino ccp o bonifico, secondo le indicazioni fornite dal Comune, nelle more della operatività della piattaforma Pago PA); l'esonero dal versamento dei diritti di istruttoria vale solamente nel caso in cui il titolare dell'intervento sia il Comune stesso. La mancanza dell'attestazione di pagamento costituisce causa di improcedibilità.

2. Poiché per le citate attività (connesse alle suddette opere) è previsto il rispetto dei valori limite di emissione (da valutare comunque presso il ricettore in ambiente esterno potenzialmente più esposto), la DoPImA può essere resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, come disposto dall'art. 8, comma 5, della L n. 447/1995 e dall'art. 4, comma 2, del DPR n. 227/2011.

3. La procedura di verifica della DoPImA costituisce un sub-procedimento nell'ambito del procedimento principale di rilascio del titolo edilizio ovvero di approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche. Alla procedura si applicano le disposizioni di cui alla L n. 241/1990.

4. Una volta ricevuto il progetto, lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) ovvero lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune trasmette la DoPImA e l'attestazione di avvenuto pagamento, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica. La verifica deve essere effettuata da un TCA (soggetto diverso da quello che ha redatto la DoPImA).

5. Durante l'istruttoria possono essere richieste, una sola volta, integrazioni e/o chiarimenti. Il procedimento si conclude con il rilascio, da parte dell'Area/Settore/Servizio competente, di una attestazione di verifica con esito positivo o negativo della DoPImA. L'attestazione è inviata al SUE/SUAP per il prosieguo del procedimento principale.

La formazione del titolo edilizio, ovvero l'approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche, restano subordinati al rilascio dell'attestazione di verifica con esito positivo.

A seguito della eventuale verifica con esito negativo potrà comunque essere presentata una nuova DoPImA, con correlata nuova attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria, sempre nell'ambito del procedimento principale di natura edilizia, dando avvio ad un nuovo sub-procedimento in materia acustica finalizzato all'ottenimento dell'attestazione di verifica con esito positivo.

6. Laddove il titolo edilizio, o l'approvazione del progetto esecutivo, dovesse intervenire a conclusione dei lavori di una Conferenza di servizi indetta ai sensi della L n. 241/1990, la verifica viene effettuata nel corso dei lavori della Conferenza e, se favorevole, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sostituisce la prevista attestazione di verifica con esito positivo, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della L n. 241/1990.

7. Entro 30 gg dalla data di avvio dell'esercizio dell'attività, il titolare dell'intervento presenta al SUE/SUAP una asseverazione, resa da un TCA ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta:

- l'avvenuta esecuzione dei rilievi fonometrici in conformità a quanto descritto nella DoPImA (art. 18, comma 1, let. g), della LR n. 18/2001);



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

- la compatibilità dei risultati dei rilievi rispetto alla stima dei livelli di rumore previsti nella DoPImA (art. 18, comma 1, let. g), della LR n. 18/2001).

Il SUE/SUAP trasmette l'asseverazione, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica ai fini dell'attività di controllo.

8. La procedura si applica anche in caso di esecuzione di varianti e/o di successive modifiche alle opere già esistenti, con caratteristiche tali da comportare variazioni in rapporto agli effetti in materia di inquinamento acustico.

In caso contrario la procedura non si applica e la DTA è sostituita da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DiSAN), resa da un TCA ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale viene attestata la sussistenza della suddetta condizione, e non necessita il versamento dei diritti di istruttoria.

Il SUE/SUAP trasmette comunque la DiSAN, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica ai fini dell'attività di controllo.

9. Per le strutture di cui alle lett. c), d) ed e), si applicano, in sostituzione delle disposizioni di cui al presente articolo, quelle di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

10. In caso di opere pubbliche, in luogo del SUE/SUAP deve intendersi operante l'Area/Settore/Servizio del Comune competente per l'attuazione dell'intervento.

Art. 8

Insedimenti sensibili

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. n. 447/1995, in sede di richiesta del titolo edilizio, ovvero di approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche, per la realizzazione delle seguenti opere:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'art. 7 del presente Regolamento;

deve essere prodotta come parte integrante del progetto una **Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA)** dell'area interessata dall'opera.

2. Qualora le suddette opere siano sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 del DLgs n. 152/2006, la VPCA deve essere presentata nell'ambito di tale procedura.

3. Non sussiste l'obbligo di presentazione della VPCA in caso di realizzazione delle opere destinate alle attività di cui all'Allegato B al DPR n. 227/2011, definite "attività a bassa rumorosità", fatta eccezione nei casi previsti all'art. 4, comma 1, del DPR medesimo.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

8.1 - Procedura

1. In sede di richiesta del titolo edilizio, ovvero di approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche, per la realizzazione delle opere di cui all'art. 8, comma 3, della L n. 447/1995, deve essere prodotta come parte integrante del progetto, a cura del titolare dell'intervento:

-) **Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA)** dell'area interessata dall'opera, completa di quanto indicato all'art. 19, comma 2, della LR n. 18/2001; la VPCA deve essere redatta e firmata digitalmente da un TCA e deve inoltre riportare nominativo/denominazione del titolare dell'intervento.
-) **Attestazione di avvenuto pagamento** a favore del Comune dell'importo determinato con separato atto della Giunta comunale, con causale "Diritti istruttoria verifica Valutazione Previsionale del Clima Acustico" e con indicazione del nominativo/denominazione del titolare dell'intervento, effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA (bollettino ccp o bonifico, secondo le indicazioni fornite dal Comune, nelle more della operatività della piattaforma Pago PA); l'esonero dal versamento dei diritti di istruttoria vale solamente nel caso in cui il titolare dell'intervento sia il Comune stesso. La mancanza dell'attestazione di pagamento costituisce causa di improcedibilità.

2. Poiché, ordinariamente, per le aree interessate dalle suddette opere è previsto il rispetto dei valori limite di immissione (da valutare comunque presso l'area stessa che costituisce il ricettore indagato), la VPCA può essere resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, come disposto dall'art. 8, comma 5, della L n. 447/1995 e dall'art. 4, comma 2, del DPR n. 227/2011.

3. La procedura di verifica della VPCA costituisce un sub-procedimento nell'ambito del procedimento principale di rilascio del titolo edilizio ovvero di approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche. Alla procedura si applicano le disposizioni di cui alla L n. 241/1990.

4. Una volta ricevuto il progetto, lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) ovvero lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune trasmette la VPCA e l'attestazione di avvenuto pagamento, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica. La verifica deve essere effettuata da un TCA (soggetto diverso da quello che ha redatto la VPCA).

5. Durante l'istruttoria possono essere richieste, una sola volta, integrazioni e/o chiarimenti. Il procedimento si conclude con il rilascio, da parte dell'Area/Settore/Servizio competente, di una attestazione di verifica con esito positivo o negativo della VPCA. L'attestazione è inviata al SUE/SUAP per il prosieguo del procedimento principale.

La formazione del titolo edilizio, ovvero l'approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche, restano subordinati al rilascio dell'attestazione di verifica con esito positivo.

A seguito della eventuale verifica con esito negativo potrà comunque essere presentata una nuova VPCA, con correlata nuova attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria, sempre nell'ambito del procedimento principale di natura edilizia, dando avvio ad un nuovo sub-



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

procedimento in materia acustica finalizzato all'ottenimento dell'attestazione di verifica con esito positivo.

6. Laddove il titolo edilizio, o l'approvazione del progetto esecutivo, dovesse intervenire a conclusione dei lavori di una Conferenza di servizi indetta ai sensi della L n. 241/1990, la verifica viene effettuata nel corso dei lavori della Conferenza e, se favorevole, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sostituisce la prevista attestazione di verifica con esito positivo, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della L n. 241/1990.

7. Entro 30 gg dalla data di redazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), il titolare dell'intervento presenta al SUE/SUAP una asseverazione, resa da un TCA ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta:

- l'avvenuta esecuzione dei rilievi fonometrici post-operam;
- la compatibilità dei risultati dei rilievi rispetto alla stima dei livelli di rumore previsti nella VPCA.

Il SUE/SUAP trasmette l'asseverazione, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica ai fini dell'attività di controllo.

8. La procedura si applica anche in caso di esecuzione di varianti e/o di successive modifiche alle opere già esistenti, con caratteristiche tali da comportare variazioni in rapporto agli effetti in materia di inquinamento acustico.

In caso contrario la procedura non si applica e la DTA è sostituita da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DiSAN), resa da un TCA ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale viene attestata la sussistenza della suddetta condizione, e non necessita il versamento dei diritti di istruttoria.

Il SUE/SUAP trasmette comunque la DiSAN, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica ai fini dell'attività di controllo.

9. In caso di opere pubbliche, in luogo del SUE/SUAP deve intendersi operante l'Area/Settore/Servizio del Comune competente per l'attuazione dell'intervento.

Art. 9

Realizzazione ed utilizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali – Esercizio di attività produttive

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. n. 447/1995, in sede di richiesta:
 - a) del titolo edilizio, ovvero di approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche, per la realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) del titolo che abilita alla utilizzazione delle opere di cui alla let. a);
 - c) del titolo che abilita all'esercizio di attività produttive;



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

deve essere prodotta come parte integrante del progetto (nel caso di cui alla let. a) o dell'istanza (nel caso di cui alle lett. b e c) una **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (DoPImA)** riferita all'esercizio dell'attività da svolgere nell'ambito delle opere di cui alla let. a) o di qualunque altra attività produttiva.

2. Qualora le opere di cui alla let. a) siano sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 del DLgs n. 152/2006, la DoPImA deve essere presentata nell'ambito di tale procedura.

3. Per gli impianti sportivi motoristici ove si svolgono attività o manifestazioni motoristiche, vale inoltre quanto disposto all'art. 11 del presente Regolamento.

4. Non sussiste l'obbligo di presentazione della DoPImA in caso di esercizio delle attività di cui all'Allegato B al DPR n. 227/2011, definite "attività a bassa rumorosità", fatta eccezione nei casi previsti all'art. 4, comma 1, del DPR medesimo.

5. A seconda che sia previsto il rispetto oppure il superamento dei valori limite di emissione, si applicano due distinte procedure, riportate rispettivamente ai successivi artt. 9.1 e 9.2.

9.1 - Procedura in caso di rispetto dei valori limite di emissione

1. In sede di richiesta:

- a) del titolo edilizio, ovvero di approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche, per la realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) del titolo che abilita alla utilizzazione delle opere di cui alla let. a);
- c) del titolo che abilita all'esercizio di attività produttive;

deve essere prodotta come parte integrante del progetto (nel caso di cui alla let. a) o dell'istanza (nel caso di cui alle lett. b e c), a cura del titolare dell'intervento/attività:

-) **Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (DoPImA)** riferita all'esercizio dell'attività da svolgere nell'ambito delle opere di cui alla let. a) o di qualunque altra attività produttiva, completa di quanto indicato all'art. 18, comma 1, della LR n. 18/2001; la DoPImA deve essere redatta e firmata digitalmente da un TCA e deve inoltre riportare nominativo/denominazione del titolare dell'intervento/attività.
-) **Attestazione di avvenuto pagamento** a favore del Comune dell'importo determinato con separato atto della Giunta comunale, con causale "Diritti istruttoria verifica Documentazione di Previsione di Impatto Acustico" e con indicazione del nominativo/denominazione del titolare dell'intervento, effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA (bollettino ccp o bonifico, secondo le indicazioni fornite dal Comune, nelle more della operatività della piattaforma Pago PA); l'esonero dal versamento dei diritti di istruttoria vale solamente nel caso in cui il titolare dell'intervento sia il Comune stesso. La mancanza dell'attestazione di pagamento costituisce causa di improcedibilità.

2. Poiché, ordinariamente, per le citate attività (connesse alle suddette opere) è previsto il rispetto dei valori limite di emissione (da valutare comunque presso il ricettore in ambiente esterno



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

potenzialmente più esposto), la DoPImA può essere resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, come disposto dall'art. 8, comma 5, della L n. 447/1995 e dall'art. 4, comma 2, del DPR n. 227/2011.

3. La procedura di verifica della DoPImA costituisce un sub-procedimento nell'ambito del procedimento principale di rilascio dei titoli di cui sopra ovvero di approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche. Alla procedura si applicano le disposizioni di cui alla L n. 241/1990.

4. Una volta ricevuto il progetto/istanza, lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) ovvero lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune trasmette la DoPImA e l'attestazione di avvenuto pagamento, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica. La verifica deve essere effettuata da un TCA (soggetto diverso da quello che ha redatto la DoPImA).

5. Durante l'istruttoria possono essere richieste, una sola volta, integrazioni e/o chiarimenti. Il procedimento si conclude con il rilascio, da parte dell'Area/Settore/Servizio competente, di una attestazione di verifica con esito positivo o negativo della DoPImA. L'attestazione è inviata al SUE/SUAP per il prosieguo del procedimento principale.

La formazione del titolo richiesto, ovvero l'approvazione del progetto esecutivo laddove trattasi di opere pubbliche, restano subordinati al rilascio dell'attestazione di verifica con esito positivo.

A seguito della eventuale verifica con esito negativo potrà comunque essere presentata una nuova DoPImA, con correlata nuova attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria, sempre nell'ambito del procedimento di richiesta del titolo principale, dando avvio ad un nuovo sub-procedimento in materia acustica finalizzato all'ottenimento dell'attestazione di verifica con esito positivo.

6. Laddove il titolo richiesto, o l'approvazione del progetto esecutivo, dovesse intervenire a conclusione dei lavori di una Conferenza di servizi indetta ai sensi della L n. 241/1990, la verifica viene effettuata nel corso dei lavori della Conferenza e, se favorevole, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sostituisce la prevista attestazione di verifica con esito positivo, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della L n. 241/1990.

7. Entro 30 gg dalla data di avvio dell'esercizio dell'attività, il titolare dell'intervento presenta al SUE/SUAP una asseverazione, resa da un TCA ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta:

- l'avvenuta esecuzione dei rilievi fonometrici in conformità a quanto descritto nella DoPImA (art. 18, comma 1, let. g), della LR n. 18/2001);
- la compatibilità dei risultati dei rilievi rispetto alla stima dei livelli di rumore previsti nella DoPImA (art. 18, comma 1, let. g), della LR n. 18/2001).

Il SUE/SUAP trasmette l'asseverazione, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica ai fini dell'attività di controllo.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

8. La procedura si applica anche in caso di esecuzione di varianti e/o di successive modifiche alle opere già esistenti, con caratteristiche tali da comportare variazioni in rapporto agli effetti in materia di inquinamento acustico.

In caso contrario la procedura non si applica e la DTA è sostituita da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DiSAN), resa da un TCA ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale viene attestata la sussistenza della suddetta condizione, e non necessita il versamento dei diritti di istruttoria.

Il SUE/SUAP trasmette comunque la DiSAN, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica ai fini dell'attività di controllo.

9. La procedura si applica altresì anche laddove sia prevista, per le attività produttive già in esercizio, la sostituzione od introduzione di nuovi macchinari od apparecchiature che costituiscono sorgenti sonore con caratteristiche tali da comportare variazioni in rapporto agli effetti in materia di inquinamento acustico. La procedura si espleta sempre per il tramite del SUAP.

10. In caso di attività produttiva svolta da un soggetto giuridico ricompreso tra quelli di cui all'art. 1 del DPR n. 59/2013, obbligata a dotarsi di una Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), la documentazione è presentata al SUAP nell'ambito della procedura finalizzata all'ottenimento dell'AUA in conformità alla relativa disciplina in base alla quale si svolgerà l'intero procedimento.

11. La procedura applicata nel caso di cui alla let. a), conclusa con il rilascio dell'attestazione di verifica con esito positivo per una determinata attività, esonera dalla successiva applicazione della stessa procedura e per la medesima attività nei casi di cui alle lett. b) e c).

Analogamente, la procedura applicata nel caso di cui alla let. b), conclusa con il rilascio dell'attestazione di verifica con esito positivo per una determinata attività, esonera dalla successiva applicazione della stessa procedura e per la medesima attività nel caso di cui alla let. c).

Ai fini del riconoscimento dell'esonero, la suddetta condizione deve essere dichiarata in sede di richiesta del titolo di cui alla let. b) o c).

Il SUAP trasmette l'istanza contenente la dichiarazione, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica ai fini dell'attività di controllo.

12. In caso di opere pubbliche, in luogo del SUE/SUAP deve intendersi operante l'Area/Settore/Servizio del Comune competente per l'attuazione dell'intervento.

9.2 - Procedura in caso di superamento dei valori limite di emissione

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n. 447/1995, e dell'art. 4, comma 3, del DPR n. 227/2011, in sede di richiesta del titolo che abilita all'esercizio di una attività produttiva, qualora sia previsto il superamento dei valori limite di emissione, deve essere prodotta come parte integrante dell'istanza, a cura del titolare dell'attività, una **domanda di nulla-osta**.

9.2.1 - Compilazione della domanda



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

1. La domanda è compilata digitalmente utilizzando il modello pdf editabile (fino a quando non sarà disponibile il modello web) reperibile sul sito web del Comune nella sezione dedicata; in allegato al presente Regolamento si riporta, per sola consultazione, il corrispondente modello cartaceo.
2. La domanda deve essere firmata in modalità digitale in formato PADES.
3. L'indicazione della pec è obbligatoria per le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali non soggette a procedure concorsuale, ai sensi dell'art. 16 del DL n. 185/2008 convertito in L n. 2/2009 e dall'art. 5 del DL n. 179/2012 convertito in L n. 221/2012.
4. Ai sensi del DPR n. 642/1972, la domanda è assoggettata all'imposta di bollo (attualmente € 16,00), così come il nulla-osta, per il quale si provvederà preliminarmente al rilascio dello stesso; resta salva la possibilità di esenzione per i soggetti rientranti tra quelli indicati al punto 27-bis della Tabella allegato B al citato DPR n. 642/1972.
5. Al termine della compilazione, se avvenuta correttamente, potrà essere generato il file .pdf della domanda, pronto per essere firmato digitalmente in formato PADES producendo al termine il corrispondente file .pdf-signed.

9.2.2 - Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda deve essere completa di tutta la documentazione allegata prevista e di seguito elencata se obbligatoria.

A1. *(solo nel caso in cui la domanda non venga sottoscritta dal richiedente con firma digitale)* **documento di identità** della persona fisica richiedente in corso di validità.

A2. *(solo nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica rappresentata da un Procuratore)* **procura** dalla quale emerga con evidenza il potere ad operare ai fini della richiesta ed ottenimento del nulla-osta.

A3. Attestazione di avvenuto pagamento a favore del Comune dell'importo determinato con separato atto della Giunta comunale, con causale "Diritti istruttoria nulla-osta impatto acustico" e con indicazione del nominativo/denominazione del titolare dell'intervento, effettuato esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA (bollettino ccp o bonifico, secondo le indicazioni fornite dal Comune, nelle more della operatività della piattaforma Pago PA).

A4.1. *(solo nel caso di richiedente non rientrante tra quelli di cui al punto 27-bis della Tabella Allegato B al DPR n. 642/1972)* **Attestazione di avvenuto pagamento della marca da bollo** per la presentazione della domanda (sulla base del modello allegato al presente Regolamento).

T1. Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (DoPImA) *(redatta e firmata digitalmente da un TCA)*. La Relazione, riferita all'esercizio dell'attività da svolgere, deve tra l'altro riportare / contenere:

- una data
- il/la nominativo/denominazione del titolare dell'attività nonché richiedente
- quanto indicato all'art. 18, comma 1, della LR n. 18/2001
- quanto indicato all'art. 18, comma 4, della LR n. 18/2001



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

- il termine per l'attuazione delle misure previste al sopra citato art. 18, comma 4 (decorrente dalla data di rilascio del nulla-osta) (non superiore a 365 gg)

2. Ciascun allegato, laddove costituito da più documenti, deve in ogni caso essere composto a formare un unico file .pdf denominato "Allegato XX", dove XX corrisponde al codice identificativo riportato nell'elenco di cui sopra (risoluzione non superiore a 200 dpi); ciascuna pagina, stampabile, deve essere di dimensioni non superiori al formato A3.

3. Le firme digitali richieste dovranno essere obbligatoriamente in formato PAdES.

9.2.3 - Presentazione e ricevimento della domanda – Conduzione del procedimento

1. La procedura di rilascio del nulla-osta costituisce un sub-procedimento nell'ambito del procedimento principale di rilascio del titolo che abilita all'esercizio di una attività produttiva. Alla procedura si applicano le disposizioni di cui alla L n. 241/1990.

2. Una volta ricevuta la domanda con la relativa documentazione allegata, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune trasmette la stessa, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica e di rilascio del nulla-osta. La verifica deve essere effettuata da un TCA (soggetto diverso da quello che ha redatto la DoPImA).

3. Durante l'istruttoria possono essere richieste, una sola volta, integrazioni e/o chiarimenti. Conclusa positivamente l'istruttoria verrà richiesta la produzione della marca da bollo per il rilascio del nulla-osta tramite il modello di cui all'Allegato A4.2 (solo nel caso di richiedente non rientrante tra quelli di cui al punto 27-bis della Tabella Allegato B al DPR n. 642/1972), assegnando un termine di trenta giorni per provvedervi. La richiesta interrompe la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento.

Il procedimento si conclude con il rilascio, da parte dell'Area/Settore/Servizio competente, del nulla-osta che viene inviato al SUAP per il prosieguo del procedimento principale.

Si procederà al rilascio del nulla-osta anche in caso di mancata acquisizione della marca da bollo richiesta. In tal caso però il Dirigente o Funzionario Responsabile dell'Area/Settore/Servizio di competenza provvederà a darne notizia all'Amministrazione finanziaria competente per gli adempimenti finalizzati al recupero dell'imposta evasa.

La formazione del titolo richiesto resta subordinata al rilascio del nulla-osta.

In caso di conclusione con esito negativo dell'istruttoria, il Dirigente o Funzionario Responsabile dell'Area/Settore/Servizio di competenza provvederà con atto formale al diniego del nulla-osta ed il procedimento verrà archiviato.

A seguito dell'eventuale diniego potrà comunque essere presentata una nuova domanda, con correlata nuova documentazione allegata, sempre nell'ambito del procedimento di richiesta del titolo principale, dando avvio ad un nuovo sub-procedimento in materia acustica finalizzato all'ottenimento del nulla-osta.

4. Laddove il titolo richiesto dovesse intervenire a conclusione dei lavori di una Conferenza di servizi indetta ai sensi della L n. 241/1990, l'istruttoria viene effettuata nel corso dei lavori della



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

Conferenza e la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sostituisce il nulla-osta previsto, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della L n. 241/1990.

5. Entro il termine indicato nella DoPImA per l'attuazione delle misure di cui all'art. 18, comma 4, della LR n. 18/2001, il titolare dell'attività presenta al SUAP una asseverazione, resa da un TCA ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesta:

- l'avvenuta esecuzione dei rilievi fonometrici in conformità a quanto descritto nella DoPImA (art. 18, comma 1, let. g), della LR n. 18/2001);
- la compatibilità dei risultati dei rilievi rispetto ai valori limiti di legge (art. 18, comma 1, let. g), della LR n. 18/2001).

Il SUAP trasmette l'asseverazione, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica ai fini dell'attività di controllo.

6. La procedura si applica anche laddove sia prevista, per le attività produttive già in esercizio, la sostituzione od introduzione di nuovi macchinari od apparecchiature che costituiscono sorgenti sonore con caratteristiche tali da comportare variazioni in rapporto agli effetti in materia di inquinamento acustico. La procedura si espleta sempre per il tramite del SUAP.

7. In caso di attività produttiva svolta da un soggetto giuridico ricompreso tra quelli di cui all'art. 1 del DPR n. 59/2013, obbligata a dotarsi di una Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), la domanda, completa di allegati, è presentata al SUAP nell'ambito della procedura finalizzata all'ottenimento dell'AUA in conformità alla relativa disciplina in base alla quale si svolgerà l'intero procedimento.

8. Alla trasmissione telematica della domanda, completa di allegati, può provvedere direttamente il richiedente oppure un soggetto terzo, allo scopo incaricato con apposita delega (compilare la sezione specifica all'interno del modello di domanda), che in tal caso riguarderà anche la gestione della corrispondenza inerente al relativo procedimento sia nel corso dello stesso fino alla sua conclusione con il rilascio del Nulla-osta, sia successivamente nella fase di controllo.

La delega avrà validità fino a comunicazione di revoca e/o sostituzione con diverso soggetto delegato.

9. Qualora il Comune sia dotato di un portale o comunque di una applicazione che consenta la compilazione e l'invio della domanda on line in formato telematico, l'eventuale delega dovrà riguardare obbligatoriamente anche la sottoscrizione digitale della domanda.

9.3 - Attività già in esercizio e regime transitorio

1. Nel caso di variazione di titolarità di un'attività produttiva, sportiva o ricreativa individuata all'art. 9 del presente Regolamento, già in esercizio, per la quale sia già stata regolarmente rilasciata l'attestazione di verifica con esito positivo di cui all'art. 9.1 oppure il nulla-osta di cui all'art. 9.2, il nuovo titolare presenta tramite il SUAP apposita dichiarazione di subentro senza necessità di attivare nuovamente le procedure di cui ai citati artt. 9.1 o 9.2, a condizione che non sia intervenuta alcuna variazione in rapporto agli effetti in materia di inquinamento acustico.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

Il SUAP trasmette la dichiarazione, secondo le modalità in uso, all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la funzione per la conduzione del procedimento di verifica in materia acustica ai fini dell'attività di controllo.

2. Il regime transitorio si applica a tutte le attività produttive, sportive e ricreative individuate all'art. 9 del presente Regolamento, già in esercizio e relativamente alle quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non risulta ancora presentata la DoPImA e conseguentemente rilasciata una attestazione di verifica con esito positivo circa il rispetto delle norme in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

3. I titolari/gestori/responsabili delle suddette attività devono presentare la documentazione di cui all'art. 9.1 o 9.2 del presente Regolamento, dando avvio al relativo procedimento, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 18.

4. Per le attività di cui al presente articolo, la DoPImA rappresenterà in realtà già la verifica in condizioni di esercizio e non più una previsione.

Nel solo caso di rispetto dei valori limite di emissione non sarà pertanto necessario presentare l'asseverazione di cui al comma 7 del precedente articolo 9.1, richiesta ai sensi dell'art. 18, comma 1, let. g), della LR n. 18/2001.

Art. 10

Attività Rumorose Temporanee (ART)

10.1 -Procedura

1. Lo svolgimento di ART deve essere preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, let. h), della L n. 447/1995, e dell'art. 17, comma 2, della LR n. 18/2001, anche in deroga ai valori limite di immissione se viene dimostrata l'effettiva impossibilità di rispettare tali limiti nonostante l'adozione dei possibili accorgimenti tecnici di mitigazione acustica.

2. Fanno eccezione le feste religiose patronali (manifestazioni che possono essere organizzate nella sola giornata dedicata al santo patrono della città), le feste laiche e consimili (manifestazioni che possono essere organizzate nelle date del 01 gennaio – 25 aprile – 01 maggio – 02 giugno), i comizi elettorali e le attività di cantiere edile rese necessarie da circostanze di somma urgenza tali da non consentire alcun indugio, per il cui svolgimento non è necessaria alcuna autorizzazione.

Dell'avvio dell'attività di cantiere edile resa necessaria da circostanze di somma urgenza deve comunque essere data comunicazione, a cura del titolare dell'attività, entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, al SUE/SUAP del Comune, con allegata una Relazione Tecnica Acustica redatta e firmata da un TCA, contenente quanto indicato all'art. 17, comma 4, della LR n. 18/2001.

10.1.1 - Compilazione della domanda

1. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività, che risulta pertanto essere l'unico soggetto idoneo a presentare l'istanza.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

2. Il richiedente è ordinariamente il soggetto giuridico che svolge l'attività.

Nel caso di attività consistente in cantiere temporaneo e/o mobile il richiedente può coincidere o meno con l'intestatario del titolo edilizio connesso (Committente). Solo qualora i lavori vengano eseguiti direttamente in economia od affidati a più di un soggetto esecutore, il richiedente (coincidente in tal caso con il Committente) può essere una persona fisica, che assume la piena responsabilità in ordine al rispetto dei valori limite normativi di immissione acustica.

3. La domanda è compilata digitalmente utilizzando il modello pdf editabile (fino a quando non sarà disponibile il modello web) reperibile sul sito web del Comune nella sezione dedicata; in allegato al presente Regolamento si riporta, per sola consultazione, il corrispondente modello cartaceo.

4. La domanda deve essere firmata, dal richiedente o dal delegato, in modalità digitale in formato PADES. Solo per il richiedente sprovvisto di firma digitale, la domanda può essere firmata in modalità autografa.

5. L'indicazione della pec è obbligatoria per le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali non soggette a procedure concorsuale, ai sensi dell'art. 16 del DL n. 185/2008 convertito in L n. 2/2009 e dall'art. 5 del DL n. 179/2012 convertito in L n. 221/2012.

6. Ai sensi del DPR n. 642/1972, la domanda è assoggettata all'imposta di bollo (attualmente € 16,00), così come l'autorizzazione, per la quale si provvederà preliminarmente al rilascio della stessa; resta salva la possibilità di esenzione per i soggetti rientranti tra quelli indicati al punto 27-bis della Tabella allegato B al citato DPR n. 642/1972.

7. Al termine della compilazione, se avvenuta correttamente, potrà essere generato il file .pdf della domanda, pronto per essere firmato digitalmente in formato PADES producendo al termine il corrispondente file .pdf-signed. Solo nel caso in cui sia prevista la firma con modalità autografa, il file .pdf dovrà essere stampato, firmato e successivamente scansionato producendo un ulteriore file .pdf.

10.1.2 - Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda deve essere completa di tutta la documentazione allegata prevista e di seguito elencata se obbligatoria.

A1. (solo nel caso in cui la domanda non venga sottoscritta dal richiedente con firma digitale) **documento di identità** della persona fisica richiedente in corso di validità.

A2. (solo nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica rappresentata da un Procuratore) **procura** dalla quale emerga con evidenza il potere ad operare ai fini della richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione.

A3. Attestazione di avvenuto pagamento a favore del Comune dell'importo determinato con separato atto della Giunta comunale, con causale "Diritti istruttoria autorizzazione ART" e con indicazione del nominativo/denominazione del titolare dell'intervento, effettuato esclusivamente



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

tramite la piattaforma PagoPA (bollettino ccp o bonifico, secondo le indicazioni fornite dal Comune, nelle more della operatività della piattaforma Pago PA).

A4.1. (solo nel caso di richiedente non rientrante tra quelli di cui al punto 27-bis della Tabella Allegato B al DPR n. 642/1972) **Attestazione di avvenuto pagamento della marca da bollo** per la presentazione della domanda (sulla base del modello allegato al presente Regolamento).

A5.1. (solo nel caso di richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione) **Attestazione di avvenuto pagamento** a favore di Arpalazio della tassa istruttoria richiesta per il rilascio del parere, secondo le indicazioni fornite dalla medesima.

A5.2. (solo nel caso di richiesta di autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione) **Documentazione amministrativa** prevista da Arpalazio per il rilascio del parere.

T1. Relazione Tecnica Acustica (RTA) (redatta e firmata digitalmente da un TCA). La Relazione, riferita all'esercizio dell'attività da svolgere, deve tra l'altro riportare / contenere:

- una data
- il/la nominativo/denominazione del titolare dell'attività nonché richiedente
- quanto indicato all'art. 17, comma 4, della LR n. 18/2001
- le motivazioni alla base della eventuale richiesta di autorizzazione in deroga al rispetto dei valori limite di immissione
- le motivazioni alla base della eventuale richiesta di autorizzazione in deroga al rispetto dei limiti orari e/o al di fuori delle aree individuate nella Classificazione Acustica del territorio comunale

2. Ciascun allegato, laddove costituito da più documenti, deve in ogni caso essere composto a formare un unico file .pdf denominato "Allegato XX", dove XX corrisponde al codice identificativo riportato nell'elenco di cui sopra (risoluzione non superiore a 200 dpi); ciascuna pagina, stampabile, deve essere di dimensioni non superiori al formato A3.

3. Le firme digitali richieste dovranno essere obbligatoriamente in formato PAdES.

10.1.3 - Presentazione e ricevimento della domanda – Conduzione del procedimento

1. La procedura di rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di ART costituisce un procedimento autonomo di carattere ambientale.

Si applicano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla L n. 241/1990. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della domanda, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della LR n. 18/2001.

2. La domanda è presentata esclusivamente in forma telematica all'Area/Settore/Servizio al quale è assegnata la relativa funzione per la conduzione del procedimento di competenza, per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) ovvero dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune, secondo le modalità in uso.

3. Alla trasmissione telematica della domanda, completa di allegati, può provvedere direttamente il richiedente oppure un soggetto terzo, allo scopo incaricato con apposita delega (compilare la sezione specifica all'interno del modello di domanda), che in tal caso riguarderà anche la gestione della corrispondenza inerente al relativo procedimento sia nel corso dello stesso fino alla sua conclusione con il rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente nella fase di controllo.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

La delega è obbligatoria nel caso in cui il richiedente sia persona fisica sprovvista di pec.

La delega avrà validità fino a comunicazione di revoca e/o sostituzione con diverso soggetto delegato.

4. Qualora il Comune (SUE e/o SUAP) sia dotato di un portale o comunque di una applicazione che consenta la compilazione e l'invio della domanda on line in formato telematico, l'eventuale delega dovrà riguardare obbligatoriamente anche la sottoscrizione digitale della domanda.

5. La domanda sarà sottoposta ad un primo esame formale tendente a verificarne la ricevibilità ed ammissibilità.

5.1. Nel caso in cui la domanda sia stata presentata in modo irriuale, la stessa verrà dichiarata irricevibile ed il procedimento sarà automaticamente ritenuto non avviabile.

La domanda dovrà essere ripresentata secondo le modalità di rito, senza però necessità di nuova apposizione di marca da bollo e di nuovo versamento dei diritti di istruttoria, restando validi quelli precedenti se prodotti.

5.2. Nel caso in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto non legittimato (ad es. domanda di autorizzazione presentata da un soggetto diverso dal titolare dell'attività), la stessa verrà dichiarata inammissibile ed il procedimento sarà automaticamente ritenuto non avviabile.

La domanda dovrà essere ripresentata dal soggetto legittimato, con nuova apposizione di marca da bollo e nuovo versamento dei diritti di istruttoria.

In ogni caso, qualora la domanda risulti inammissibile, il richiedente potrà chiedere la restituzione dell'importo versato per diritti di istruttoria.

6. Una volta accertata la ricevibilità ed ammissibilità, e quindi la procedibilità, verrà data apposita comunicazione di avvio del procedimento e si procederà alla fase istruttoria, con decorrenza del termine di conclusione dalla data di ricevimento della domanda.

7. Nel caso in cui l'autorizzazione venga chiesta in deroga ai valori limite di immissione, la stessa viene rilasciata previo parere obbligatorio di Arpalazio ai sensi dell'art. 17, comma 5, della LR n. 18/2001, con indicazione dei valori massimi e di eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone. La richiesta di parere è formulata dall'Area/Settore/Servizio competente del Comune ed è indirizzata anche agli eventuali Comuni confinanti interessati dalla deroga.

La richiesta di parere comporterà il pagamento di una ulteriore taxa istruttoria in favore di Arpalazio nella misura da questa determinata, cui provvederà direttamente il soggetto richiedente l'autorizzazione, oltre che la presentazione di ulteriore documentazione amministrativa prevista dall'Agenzia.

Sul sito web del Comune, nella sezione dedicata contenente anche il presente Regolamento, verrà resa nota l'entità della taxa istruttoria a favore di Arpalazio e le relative modalità di pagamento, oltre che la ulteriore documentazione amministrativa prevista dalla medesima.

Il parere deve essere rilasciato entro 15 giorni dalla data della richiesta da parte del Comune; in pendenza si intende sospesa la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

8. L'istruttoria della RTA deve essere effettuata da un TCA (soggetto diverso da quello che ha redatto la DoPImA).

Se nel corso dell'istruttoria si accerti la carenza anche di uno solo degli allegati obbligatori e/o dichiarati, oppure non vi sia coerenza in quanto rappresentato, oppure ancora che alcuni documenti risultino non conformi (rispetto a quanto dichiarato con l'istanza) o privi dei requisiti minimi previsti, ovvero si ravvisi comunque la necessità di ulteriore documentazione, verrà prodotta apposita richiesta di integrazione assegnando un termine di trenta giorni per provvedervi, con contestuale preavviso che la mancata presentazione entro il termine assegnato comporterà automaticamente la chiusura e l'archiviazione del procedimento con diniego dell'autorizzazione. Durante l'istruttoria possono essere richieste, una sola volta, integrazioni e/o chiarimenti. La richiesta interrompe la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento.

9. Allo spirare del termine concesso per la presentazione della documentazione integrativa senza che la stessa sia stata prodotta, il Dirigente o Funzionario Responsabile dell'Area/Settore/Servizio di competenza provvederà con atto formale al diniego dell'autorizzazione con efficacia immediata ed il procedimento verrà archiviato.

La domanda dovrà essere ripresentata, con nuova apposizione di marca da bollo e nuovo versamento dei diritti di istruttoria.

10. Dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ovvero di osservazioni di pertinenza che consentano di superare i motivi a base della richiesta, riprende a decorrere il termine per la conclusione del procedimento.

11. Conclusa positivamente l'istruttoria verrà richiesta la produzione della marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione tramite il modello di cui all'Allegato A4.2 (*solo nel caso di richiedente non rientrante tra quelli di cui al punto 27-bis della Tabella Allegato B al DPR n. 642/1972*), assegnando un termine di trenta giorni per provvedervi. La richiesta interrompe la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento.

12. In caso di conclusione con esito negativo dell'istruttoria condotta sulla documentazione integrativa, il Dirigente o Funzionario Responsabile dell'Area/Settore/Servizio di competenza provvederà con atto formale al diniego dell'autorizzazione con efficacia immediata ed il procedimento verrà archiviato.

La domanda dovrà essere ripresentata, con nuova apposizione di marca da bollo e nuovo versamento dei diritti di istruttoria.

13. Acquisita la marca da bollo, il Dirigente o Funzionario Responsabile dell'Area/Settore/Servizio di competenza provvederà con atto formale all'adozione dell'autorizzazione, successivamente rilasciata dal SUE/SUAP.

Lo svolgimento dell'attività resta subordinata al rilascio dell'autorizzazione, che conterrà specifiche prescrizioni alle quali il titolare dovrà attenersi, pena l'applicazione delle relative sanzioni.

Il termine di validità dell'autorizzazione coincide con l'ultimazione dell'attività come indicata nella domanda.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

14. Si procederà all'adozione dell'autorizzazione in conformità al precedente comma anche in caso di mancata acquisizione della marca da bollo richiesta. In tal caso però il Dirigente o Funzionario Responsabile dell'Area/Settore/Servizio di competenza provvederà a darne notizia all'Amministrazione finanziaria competente per gli adempimenti finalizzati al recupero dell'imposta evasa.

15. Laddove l'autorizzazione dovesse essere richiesta insieme ad altri titoli implicando la convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi della L n. 241/1990, l'istruttoria viene effettuata nell'ambito dei lavori della Conferenza e, se favorevole, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sostituisce la prevista autorizzazione, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della L n. 241/1990.

16. Qualora si preveda un ampliamento e/o modifica temporale dell'attività già autorizzata ed in corso di svolgimento, deve essere richiesta a tutti gli effetti una nuova autorizzazione, con la medesima procedura di cui sopra, almeno trenta giorni prima del termine di scadenza, per l'ulteriore e/o diverso periodo di tempo previsto, specificando la sussistenza di tale fattispecie.

Nel caso in cui si dichiara che l'ampliamento e/o modifica dell'attività avverrà senza alcun mutamento della situazione rappresentata con la documentazione prodotta in precedenza, non comportando quindi alcuna variazione in rapporto agli effetti in materia di inquinamento acustico, fatto salvo naturalmente il nuovo e diverso periodo temporale, non saranno necessari né la RTA né la richiesta del parere preventivo obbligatorio di Arpalazio (nel caso di precedente autorizzazione rilasciata in deroga ai valori limite di immissione).

10.2 -Cantieri temporanei e/o mobili – Ulteriori prescrizioni

1. In analogia a quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza e salute, si intende per **cantiere temporaneo o mobile**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, let. a), del DLgs n. 81/2008, *“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”*.

2. L'attività svolta nell'ambito di cantieri temporanei o mobili è considerata ART solo qualora comporti l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi.

3. La legittimità edilizia dell'intervento interessato dall'attività costituisce condizione per la procedibilità dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione; in sede di presentazione della domanda di autorizzazione dovranno essere obbligatoriamente indicati gli estremi del titolo edilizio rilasciato (tipo, numero, prot., data, intestazione).

4. In tali luoghi, l'attività che dà luogo ad emissioni acustiche è consentita tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie:

da aprile a settembre: 08:00 – 13:00 e 14:00 – 19:00

da ottobre a marzo: 07:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00

La deroga a tale fascia oraria è concessa, laddove richiesto, esclusivamente nei seguenti casi:

- in situazioni di prevedibile emergenza o pericolo per l'incolumità di cose e persone o per lo stato dei luoghi;



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

- quando è compromessa la normale fruizione di servizi pubblici, di luoghi pubblici e di infrastrutture pubbliche utilizzate per collegamenti e trasporti, con prevedibile ripercussione negativa verso l'utenza in termini di disservizio e di sicurezza;
- per esigenze particolari connesse all'attività, sulla base di motivazioni esaurienti.

10.3 -Manifestazioni e/o spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico – Ulteriori prescrizioni

1. L'attività svolta nell'ambito di manifestazioni e/o spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico, ivi compresi i pubblici esercizi ed i circoli privati, è considerata ART solo qualora comporti l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi e che abbia carattere di temporaneità, con ciò intendendo che la sua durata sia non superiore a 30 giorni (40 giorni qualora si tratti di ART complementare a diversa attività principale), anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.

2. Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli spettacoli circensi, le fiere e le giostre all'aperto, i concerti e le rappresentazioni all'aperto, i cinema all'aperto, le discoteche all'aperto, i piano bar, le serate musicali, le manifestazioni e gli eventi sportivi, questi ultimi se organizzati presso strutture non adibite specificatamente allo scopo.

3. La manifestazione nel cui ambito è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più di una attività, riconducibile ad eventi e/o spettacoli diversi gestiti autonomamente, viene considerata in modo omogeneo sotto l'aspetto acustico e quindi deve essere prodotta istanza unica dal soggetto organizzatore, con la RTA che tenga conto del complesso di attività.

Ai fini della verifica del rispetto dei valori limite, la manifestazione verrà quindi considerata come ART unitaria.

4. Nel caso in cui l'ART sia complementare ad una diversa attività principale (ad es. manifestazione/evento musicale all'aperto nell'ambito di una attività principale di bar/pub), il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità della posizione dell'attività principale rispetto agli obblighi di cui all'art. 8, comma 4, della L. n. 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del DPR n. 227/2011.

5. Quando trattasi di manifestazioni e/o spettacoli da svolgersi all'aperto su aree pubbliche, le attività devono essere previste all'interno delle aree appositamente individuate nella CA, se vigente. La deroga a tali aree è concessa, laddove richiesto, esclusivamente in casi particolari (quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le tradizionali e ricorrenti feste di quartiere), sulla base di motivazioni esaurienti che dimostrino l'impossibilità di un corretto svolgimento nelle aree individuate dalla CA sotto l'aspetto tecnico, o della sicurezza ovvero ancora della peculiarità dello spettacolo.

6. Le manifestazioni e/o spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico sono consentite tutti i giorni della settimana nella fascia oraria 09:00 – 02:00, fermo restando comunque, nel caso di attività svolte nell'ambito di esercizi pubblici, il rispetto di eventuali orari più restrittivi imposti da norme e provvedimenti specifici.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

La deroga a tali fasce orarie è concessa, laddove richiesto, esclusivamente in casi particolari, sulla base di motivazioni esaurienti.

7. Qualora l'attività venga ripetuta negli anni successivi, deve essere richiesta a tutti gli effetti nuova autorizzazione, con la medesima procedura di cui sopra.

Nel caso in cui si dichiara che la ripetizione dell'attività avverrà senza alcun mutamento della situazione rappresentata con la documentazione prodotta in precedenza, non comportando quindi alcuna variazione in rapporto agli effetti in materia di inquinamento acustico, fatto salvo naturalmente il nuovo e diverso periodo temporale, non sarà necessaria la RTA, mentre sarà sempre necessario acquisire il parere preventivo obbligatorio di Arpalazio (nel caso di autorizzazione rilasciata in deroga ai valori limite di immissione).

Art. 11

Svolgimento di attività motoristiche

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 304/2001, gli autodromi e le piste motoristiche di prova e per attività sportive (di seguito definiti **impianti motoristici**) sono classificate sorgenti fisse di rumore e pertanto sono soggette al rispetto dei valori limite assoluti di immissione determinati con la CA.

2. Per le attività o manifestazioni motoristiche che si svolgono negli impianti motoristici, si applicano le disposizioni di cui al DPR n. 304/2001.

Art. 12

Emissioni sonore prodotte dai veicoli

1. Vengono richiamate di seguito, a costituire parte integrante e sostanziale del presente regolamento, le previsioni normative attualmente vigenti in materia di emissioni sonore prodotte da veicoli.

2. Ai sensi dell'art. 79 del DLgs n. 285/1992, i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore entro i limiti fissati dall'art. 237 del DPR n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 80 del DLgs n. 285/1992, con specifico decreto ministeriale verrà disciplinata la revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi limitata al controllo dell'inquinamento acustico.

3. Ai sensi dell'art. 155 del DLgs n. 285/1992:

- durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa;
- il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato;
- nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si deve superare il valore limite di emissione, espresso in Leq(A), fissato pari a 60 dB(A) dall'art. 350



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

del DPR n. 495/1992, e comunque il livello sonoro deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo;

- l'emissione sonora dei dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli deve essere intervallata, non può superare la durata massima di tre minuti (art. 350 del DPR n. 495/1992) e, in ogni caso, non deve superare i valori limite di immissione fissati dalla CA.

4. Ai sensi dell'art. 156 del DLgs n. 285/1992:

- il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale; la segnalazione deve essere la più breve possibile;
- fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogniquale volta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso; durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato;
- nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo; nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza;
- in caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

Art. 13

Macchine ed attrezzature

13.1 - Macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

1. Si intendono per **macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto** quelle definite all'art. 2, comma 1, let. a), del DLgs n. 262/2002 ed individuate all'allegato I del medesimo decreto. Sono soggette alla disciplina del DLgs n. 262/2002, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del medesimo, le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto immesse in commercio oppure messe in servizio come unità complete per l'uso previsto a decorrere dal 01/01/2003.

Sono invece escluse dal campo di applicazione le macchine individuate all'art. 1, comma 3, del DLgs n. 262/2002.

2. Le macchine ed attrezzature di cui sopra possono essere messe in servizio a condizione che:

- a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal DLgs n. 262/2002;
- b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del DLgs n. 262/2002;
- c1) rechino la dichiarazione CE di conformità di cui all'art. 8, comma 1, del DLgs n. 262/2002;
- c2) rechino la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito di cui all'art. 9, comma 1, del DLgs n. 262/2002 (il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature di cui all'allegato I, parte B, del DLgs n. 262/2002, non può superare i valori limite di emissione acustica stabiliti nello stesso allegato).



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLgs n. 262/2002, è vietato apporre sulle macchine e sulle attrezzature marchi od iscrizioni che possono trarre in inganno circa il significato o il simbolo grafico della marcatura CE o l'indicazione del livello di potenza sonoro garantito. Possono essere apposti sulla macchina o sulla attrezzatura altri marchi purché ciò non pregiudichi la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e dell'indicazione del livello di potenza sonoro garantito.

4. Le macchine ed attrezzature disciplinate dal DLgs n. 262/2002 e già in servizio antecedentemente al 01/01/2003, così come quelle non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, devono comunque essere utilizzate adottando tutti gli accorgimenti possibili, tecnici ed ubicativi, per minimizzare la pressione sonora prodotta, al fine di non superare i valori limite fissati dalla CA.

5. Ai sensi dell'art. 177, comma 4, del DLgs n. 152/2006, l'impiego di macchine ed attrezzature nell'ambito di attività di gestione dei rifiuti deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e tra l'altro, in particolare, *“senza causare inconvenienti da rumori ...”*.

6. L'utilizzo di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come l'impiego di altre apparecchiature ed utensili elettromeccanici, anche non all'aperto, nell'ambito di attività saltuarie e non professionali (ad es. attività hobbistiche, servizi nella casa, giardinaggio domestico, ecc.), è consentito tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie:

da aprile a settembre: 08:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00

da ottobre a marzo: 08:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00

La relativa emissione sonora non deve, in ogni caso, superare i valori limite fissati dalle norme vigenti.

Le stesse disposizioni valgono nell'ambito di attività professionali non riconducibili ad ART ovvero per le quali non è prevista la presentazione di specifica documentazione di impatto acustico.

13.2 - Altre macchine ed attrezzature

1. L'utilizzo di altre macchine ed attrezzature, destinate a funzionare sia all'aperto che al chiuso, è sempre consentito a condizione che non vengano superati i valori limite fissati dalle norme vigenti. Tali impianti devono inoltre essere installati in modo da non creare vibrazioni delle strutture di supporto e sostegno.

Nel caso di superamento dei valori limite di immissione causato dalla sovrapposizione di effetti acustici generati da più sorgenti gestite da soggetti diversi, singolarmente idonee e che rispettano i valori limite di emissione, i soggetti medesimi rispondono in solido e sono tenuti congiuntamente ad adottare gli accorgimenti tecnici atti a riportare le immissioni generate al di sotto dei valori limite ammessi.

2. L'emissione generata dai dispositivi di allarme acustico antifurto installati presso unità immobiliari deve essere intervallata (con una continuità di emissione non superiore a tre minuti), non può superare la durata massima di quindici minuti nella fascia oraria 06:00 – 22:00 e di cinque minuti nella fascia oraria 22:00 – 06:00. Per tali emissioni non si applicano i valori limite fissati dalle norme vigenti, secondo quanto disposto al punto 8 dell'Allegato B al DPCM 01/03/1991.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

Art. 14

Piani di risanamento acustico

14.1 -Piani di risanamento acustico comunali

1. Nei seguenti casi:

- 1.1 - superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 6, comma 1, let. b), del DPCM 14/11/1997 (per le aree esclusivamente industriali);
- 1.2 - superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) o b), del DPCM 14/11/1997 (per le aree diverse da quelle esclusivamente industriali);
- 1.3 - impossibilità di rispettare il divieto di contatto diretto tra aree limitrofe già urbanizzate (anche appartenenti a Comuni confinanti) con una differenza di valore di qualità superiore a 5 dB(A), a causa di preesistenti destinazioni d'uso;

il Comune deve provvedere, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L n. 447/1995, all'adozione di un Piano di Risanamento Acustico (PRA), assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico (PUT) di cui al DLgs n. 285/1992 e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

La determinazione numerica dei valori di attenzione di cui al DPCM 14/11/1997 è da intendersi superata a seguito della modifica della definizione (di cui all'art. 2 della L n. 447/1995) operata dal DLgs n. 42/2017. I casi sopra elencati ai punti 1.1 e 1.2 risultano pertanto attualmente non applicabili.

2. Il PRA deve contenere quanto indicato all'art. 7, comma 2, della L n. 447/1995 e deve recepire altresì il contenuto dei piani indicati all'art. 7, comma 1, della legge medesima.

Il PRA può essere adottato anche al fine di perseguire i valori di qualità, a prescindere dalla sussistenza dei casi sopra elencati, come previsto dall'art. 7, comma 4, della L n. 447/1995.

3. Il PRA deve essere redatto da un TCA, tenendo conto dei criteri generali di cui all'art. 14 e sulla base delle indicazioni di cui all'art. 15, comma 1, della LR n. 18/2001.

Il PRA è adottato dal Consiglio Comunale e ad esso si applica la procedura di cui all'art. 15, commi 2-3-4, della LR n. 18/2001.

14.2 -Altri Piani di risanamento acustico

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L n. 447/1995, entro sei mesi dalla data di adozione della CA, le imprese interessate, ivi comprese quelle che utilizzano impianti a ciclo produttivo continuo, devono presentare al Comune, per la relativa approvazione, il proprio PRA, redatto da un TCA, contenente quanto indicato all'art. 26, comma 1, della LR n. 18/2001 (ed all'art. 4, comma 2, del DM 11/12/1996 per gli impianti a ciclo produttivo continuo).

Le imprese che non presentano il PRA entro il termine stabilito devono adeguarsi ai valori limite fissati dalla CA entro il termine medesimo.

2. In accordo con quanto previsto dall'art. 10, comma 5, della L n. 447/1995, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

caso di superamento dei valori limite applicabili, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune per la relativa approvazione i Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PCAR), secondo i criteri dettati dal DM 29/11/2000; i PCAR devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi.

I soggetti sopra richiamati sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 % dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore (per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 % dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione).

3. Nel caso di infrastrutture ferroviarie già esistenti, i Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore vengono utilizzati per conseguire i valori di cui all'art. 5, comma 1, del DPR n. 459/1998, con priorità per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo all'interno della intera fascia di pertinenza e per tutti gli altri ricettori all'interno della fascia A.

Nel caso di infrastrutture stradali, valgono le disposizioni di cui al DPR n. 142/2004.

4. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L n. 447/1995, nel Piano di Risanamento Acustico dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalla CA; tale termine viene accettato dal Comune, fermo restando il rispetto del termine massimo di trenta mesi (ventiquattro mesi per le imprese che utilizzano impianti a ciclo produttivo continuo) fissato dalla normativa vigente.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della LR n. 18/2001, il Comune approva i PRA ed i PCAR di cui sopra entro 90 (novanta) giorni dalla loro ricezione; decorso inutilmente tale termine, i piani si intendono approvati.

TITOLO III NORME FINALI

Articolo 15 Modulistica

1. Al fine di agevolare la presentazione delle istanze da parte dell'utenza ed il lavoro istruttorio dell'Area/Settore/Servizio competente, è stata predisposta la modulistica di seguito elencata ed allegata al presente Regolamento, reperibile sul sito web del Comune nella sezione dedicata:

- Domanda di nulla-osta
- Domanda di autorizzazione per Attività Rumorosa Temporanea (ART)
- Attestazione di avvenuto pagamento della marca da bollo da apporre sulla domanda (Allegato A4.1)
- Attestazione di avvenuto pagamento della marca da bollo da apporre sul provvedimento finale (Allegato A4.2)

2. L'utilizzo della sopra elencata documentazione è obbligatorio. Il mancato utilizzo della modulistica relativa alla domanda comporterà l'improcedibilità della stessa. Il mancato utilizzo della restante modulistica comporterà la richiesta di integrazione.



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

3. A seguito di mutamenti legislativi e/o di intervenute esigenze procedurali, la modulistica potrà successivamente essere adeguata e/o integrata con Determinazione del Dirigente o Funzionario Responsabile dell'Area/Settore/Servizio competente, dandone notizia con specifica comunicazione sulla stessa sezione del sito internet di reperibilità della modulistica, senza necessità di modifica del presente Regolamento.

Articolo 16 Controlli

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, commi 2 e 3, della L n. 447/1995, ed all'art. 6 della LR n. 18/2001.

2. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, disponendo l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia in caso di dichiarazioni non veritiere.

3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del presente Regolamento e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, avvalendosi della Polizia Locale e/o dell'Arpalazio, ciascuno secondo le rispettive competenze. I controlli avvengono su iniziativa autonoma degli organi preposti ovvero a riscontro di segnalazioni di soggetti terzi.

4. Nei casi più gravi, ai sensi dell'art. 9 della L n. 447/1995, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 10 della L n. 447/1995, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, con provvedimento motivato, contingibile e urgente, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 17 Avvio dei procedimenti d'ufficio

1. Il procedimento riconducibile alle procedure di cui al Titolo II può essere avviato, oltre che su istanza di parte, anche su iniziativa d'ufficio, a seguito di ricevimento di segnalazioni/esposti ovvero alla luce delle risultanze dell'attività di controllo.

2. Al procedimento avviato su iniziativa d'ufficio si applicano le medesime norme di legge e regolamentari vigenti per il procedimento avviato su istanza di parte.

Articolo 18 Sanzioni amministrative



COMUNE DI VALLECORSA

Provincia di Frosinone

Ufficio Tecnico

piazza Vittime Civili di Guerra n. 22 – 03020 Vallecorsa (FR)

Tel: 0775/679017

e-mail: tecnico@comune.vallecorsa.fr.it

PEC: demografico@pec.comune.vallecorsa.fr.it

Sito web: www.comune.vallecorsa.fr.it

Codice Fiscale: 00274990605

Partita IVA: 00274990605

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della L n. 447/1995 ed all'art. 22 della LR n. 18/2001.
2. Le sanzioni sono irrogate secondo le disposizioni contenute nella L n. 689/1981; in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione è raddoppiata.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui al Dlgs n. 262/2002 si applicano le sanzioni di cui all'art. 15 del decreto medesimo.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 del DLgs n. 285/1992 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di cui all'art. 79, comma 4, del decreto medesimo.
Chiunque viola una delle disposizioni elencate all'art. 155 del DLgs n. 285/1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di cui all'art. 155, comma 5, del decreto medesimo.
Chiunque viola una delle disposizioni elencate all'art. 156 del DLgs n. 285/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di cui all'art. 156, comma 5, del decreto medesimo.

Articolo 19 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la data di acquisizione di efficacia del relativo atto deliberativo di approvazione. Da tale data si intendono soppresse tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia e sarà inutilizzabile la preesistente modulistica.